[Leggi tutto...](https://www.snalsverona.it/portal/index.php/news/1821-diplomati-magistrali-nuova-sentenza-del-consiglio-di-stato)

***L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la***[***sentenza n. 5/2019***](https://www.snalsverona.it/portal/attachments/article/1822/Sentenza%205_2019.pdf)***ha ribadito le sue conclusioni, già espresse con la sentenza n. 11/2017, negando il valore del diploma magistrale quale titolo di accesso alle GAE.***

Il Consiglio di Stato sezione VI, con la [**sentenza n. 1973**](https://www.snalsverona.it/portal/attachments/article/1822/Consiglio_di-Stato_Sentenza_1973_2015.pdf) del 16 Aprile 2015, affermò il carattere abilitante del Diploma Magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/02, cioè prima dell’istituzione della Laurea in Scienze della Formazione Primaria.  
A seguito di tale sentenza si sono sviluppati molti ricorsi da parte dei possessori del suddetto titolo magistrale tendenti ad ottenere l'inserimento nelle **G**raduatorie**A**d**E**saurimento  e, di conseguenza, si sono avute molte sentenze positive.

Tuttavia alcune sentenze si sono avute con pronunciamento definitivo, mentre altre si sono avute con provvedimento cautelare, in attesa della sentenza definitiva. Sia i destinatari delle prime che delle seconde sentenze sono stati inclusi in Graduatoria ad Esaurimento ed alcuni, giunti in turno di nomina, sono stati immessi in ruolo ed hanno svolto l’anno di formazione destinato alla conferma definitiva nel ruolo della scuola Primaria o dell’Infanzia. Ovviamente per i destinatari di sentenza cautelare il tutto è avvenuto “con riserva”.

Contrariamente alle aspettative, invece, il Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria, con la[**Sentenza n. 11**](https://www.snalsverona.it/portal/attachments/article/1356/ADUNANZA_PLENARIA_N__11_2017.pdf) del 20 dicembre 2017,ha escluso il diritto dei diplomati magistrale ante 2001/2002, che non abbiano superato alcun concorso, ad essere inclusi in GAE e, con la recente [**Sentenza n. 5**](https://www.snalsverona.it/portal/attachments/article/1822/Sentenza%205_2019.pdf) del 20 febbraio 2019, ha ribadito le sue conclusioni.

In questo modo i docenti che hanno beneficiato di un pronunciamento definitivo **sono e restano inclusi in GAE**, mantenendo il diritto ad ottenere un contratto a tempo indeterminato  e l’immissione in ruolo. I docenti invece che hanno beneficiato di una sentenza cautelare, in attesa di sentenza definitiva **saranno estromessi dalle GAE** e dall'eventuale ruolo acquisito.

In questo modo si è creata  una enorme disparità fra persone che si trovano sostanzialmente in analoga situazione non rispettando il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione e dalla CEDU (Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo).

Rimane la speranza che la Corte di Cassazione il 12 marzo 2019  proceda all'annullamento della sentenza della Plenaria del Consiglio di Stato.